



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 16 gennaio 2009

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

RIUNIONE VENERDÌ 16 GENNAIO 2009 ORE 13:00

1) Ricorso A.C. MONTICHIARI S.P.A.

RESPINTO

avverso decisioni merito gara
Montichiari/Valenzana del 2.11.08 (Delibera del
Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio
Professionistico – Com. Uff. n. 55/DIV del
18.11.08)

2) Ricorso Sig. TOMASI GIANFRANCO

RESPINTO

avverso la sanzione della inibizione per mesi 3
(tre), a seguito di deferimenti del Procuratore
Federale:

- (nota n. 5714/929pf07-08/SS/en del 19.6.08), per
violazione dell'art. 1.1 CGS, in relazione all'art.
38 comma 4 della NOIF;

- (nota n. 5712/930pf07-08/SS/en del 19.6.08), per
violazione dell'art. 1.1 CGS, in relazione all'art.
38 comma 4 della NOIF.

(Delibera della Commissione Disciplinare
Nazionale – Com. Uff. n. 35/CDN del 13.11.08)

3) Ricorso Avv. ROBERTO SCIRANO

RINVIATO per la sola camera di consiglio.

avverso la sanzione dell'inibizione per anni 2
inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore
Federale per violazione dell'art. 21, commi 2 e 3
N.O.I.F. (nota n. 1571/436pf/SP/ma del 16.4.08
(Delibera Commissione Disciplinare Nazionale –
Com. Uff. n. 36/CDN del 20.11.08)

4) Ricorso HELLAS VERONA F.C. S.p.A. RESPINTO

avverso la sanzione dell'ammenda di €10.000,00 inflitta in relazione alla gara Hellas Verona/Monza del 14.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 65/DIV del 16.12.2008)

5) Ricorso A.S. ANDRIA BAT s.r.l. RESPINTO

avverso le sanzioni:

- dell'ammenda di € 15.000,00 alla reclamante;
 - dell'obbligo di disputare 4 gare effettive a porte chiuse;
 - della squalifica per 4 gare effettive ai calciatori Di Simone Luigi e Sgarra Gianluca;
- seguito gara Andria Bat/Gela del 21.12.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 70/DIV del 23.12.2008)